COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

36.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CASTELLUCCI**

INDICE

PAG.

Missioni:

PRESIDENTE 416

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari (1736) 416

PRESIDENTE 416

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 416

MANNINO, *Relatore* 416

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MOLÈ ed altri: Modificazioni alla legge 6 giugno 1975, n. 172 (1788) 416

PRESIDENTE 416, 417, 419

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 417, 418, 419

BERNARDINI 417, 418

GARZIA 419

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore* 416, 418, 419

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

PAG.

Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (1822) 419

PRESIDENTE 419, 420, 421, 424

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 420, 421, 422, 423, 424

BERNARDINI 421, 423

BUZZONI 424

DE COSMO 423

GARZIA 421

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore* . . 419, 420 421, 422, 423, 424

GOTTARDO 420, 423

Votazione segreta:

PRESIDENTE 425

La seduta comincia alle 9,50.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento i deputati Antoni e Martinelli sono in missione per incarico del loro ufficio.

Discussione del disegno di legge: Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari (1736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari ».

L'onorevole Mannino ha facoltà di svolgere la relazione.

MANNINO, *Relatore*. Signor Presidente, con il disegno di legge n. 1736 si intende rendere uniforme la misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari adeguandola alla misura già fissata per le imposte dirette.

Con la legge n. 29 del 29 gennaio 1961 furono istituiti interessi moratori sulle somme dovute all'erario in misura che si è andata via via diversificando.

Il disegno di legge intende fissare al 6 per cento semestrale, per tutte le tasse e imposte indirette e sugli affari la misura dell'interesse di mora. Tale misura vige oggi per le imposte dirette. Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con quanto detto dal relatore e raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto.

(*È approvato*).

ART. 2.

È abrogato, limitatamente alle tasse e imposte indirette sugli affari, l'articolo 21 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Molè ed altri: Modificazioni alla legge 6 giugno 1975, n. 172 (1788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Molé, Ferri e D'Alessio: « Modificazioni alla legge 6 giugno 1975, n. 172 ».

L'onorevole Goria ha facoltà di svolgere la relazione.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. La proposta di legge che stiamo esaminando tende, nella sostanza, a chiarire una situazione concernente le aliquote IVA con le quali vengono tassati gli atti parlamentari.

Ricordo che gli atti parlamentari sono, oltre che distribuiti all'interno delle istituzioni, anche ceduti al pubblico. Questi in genere, sono regolati dalla voce n. 79 della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'aliquota che in questo caso si applica è pari al 6 per cento.

Con una legge speciale, mi riferisco a quella del 6 giugno 1975, n. 172, tale aliquota fu ridotta al 3 per cento per i periodici. La proposta di legge di iniziativa

dei deputati questori tende ad applicare questa aliquota ridotta anche per gli atti parlamentari risolvendo così tutte le questioni interpretative sorte non tanto da parte del pubblico quanto da parte dei fornitori dei servizi necessari per la stampa degli atti parlamentari.

Ricordo che l'aliquota prevista dalla legge del 6 giugno 1975, n. 172 non si riferisce solo alla cessione dei periodici ma anche all'acquisto di beni e servizi necessari alla loro stampa.

Non posso esimermi dal chiedere – credo che in tal senso una valutazione da parte del Governo possa essere interessante – alcuni chiarimenti sulla struttura e sulla formulazione che è stata data al provvedimento. In primo luogo abbiamo delle difficoltà ad accettare il titolo nell'attuale formulazione. La proposta di legge infatti ha il seguente titolo: « Modificazioni alla legge 6 giugno 1975, n. 172 ». In realtà l'articolato non modifica la legge indicata nel titolo. Il testo della legge in questione infatti (precisamente, l'articolo 3) rimane invariato; si tratta invece di estendere l'applicazione della normativa prevista o, meglio, di chiarire che l'estensione riguarda anche la fattispecie presa in esame. Per questo mi permetto di suggerire un titolo che potrebbe essere il seguente: « Determinazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni ed i servizi relativi alla composizione e alla stampa delle pubblicazioni e degli atti parlamentari ».

Vorrei in maniera molto breve porre un altro problema, relativo al secondo comma dell'articolo unico, che recita: « La disposizione di cui al primo comma ha effetto dal 1° gennaio 1973. Non si fa luogo a rimborsi per le prestazioni e le cessioni di cui al primo comma effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con l'applicazione di aliquote maggiori ». In sostanza nel secondo comma ci riferiamo all'entrata in vigore dell'IVA; ora, se facciamo riferimento alla legge 6 giugno 1975, n. 172, si dovrebbe dare al provvedimento decorrenza identica a quella dell'entrata in vigore della legge che ha nuovamente determinato l'aliquota per questo tipo di servizi. Diversamente, gli atti parlamentari godrebbero della facilitazione di una decorrenza anteriore a quella delle altre pubblicazioni.

Per quanto riguarda il testo, mi chiedo se il primo comma è chiaro e se non valga la pena di escludere la parola « relative » del quinto rigo e dire invece: « nonché per le cessioni degli stessi atti e pubblicazioni ».

Ci sono quindi problemi relativi al titolo, problemi di decorrenza e problemi di chiarezza. Da ultimo, ci sono problemi di portata.

Non mi risulta che altre situazioni di incertezza siano emerse in questo periodo di applicazione della legge. Se il Governo avesse rilievi di questo tipo, potrebbe cogliere questa occasione per apportare le necessarie rettifiche alle norme. La portata della proposta di legge tende ad eliminare incertezze nell'interpretazione delle norme dell'IVA per quanto riguarda gli atti parlamentari. Non mi risulta ch altri tipi di pubblicazioni abbiano causato le stesse difficoltà interpretative. Se ci fosse notizia di un contenzioso in atto o di altre situazioni, questa potrebbe essere l'occasione per chiarire la questione. Non affermo questo con un obiettivo preciso, ma per porre il problema all'esame dei colleghi e del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BERNARDINI. Il gruppo comunista condivide le osservazioni del relatore.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sulla sostanza siamo tutti d'accordo: vogliamo assoggettare gli atti parlamentari all'aliquota del 3 per cento, alla stessa stregua dei periodici. Come possiamo arrivare correttamente a raggiungere questo obiettivo?

Questo è lo scopo della proposta di legge, presentata da tre nostri colleghi questori, i quali naturalmente tendono intanto ad allineare gli atti parlamentari agli altri periodici e quindi a sollevare la Camera dei deputati da una serie di incombenze, che sono previste per tutti gli altri periodici che vogliono fruire delle agevolazioni. La legge alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Goria riguarda i provvedimenti per l'editoria e contiene anche un articolo 8, che prevede l'iscrizione in un albo speciale dei giornali e periodici per i quali si intende usufruire di un'agevolazione di questo genere. Nel caso in cui le Camere volessero usufruire di questa agevolazione, prevista dall'articolo 3 della legge, dovrebbero assoggettarsi, come nel caso di tutti gli altri periodici e giornali, all'iscrizione delle

proprie pubblicazioni in un albo. Evidentemente le Camere non hanno titolo per far questo, in quanto non sono editrici né di periodici né di giornali.

Per quanto riguarda il titolo, cosa avremmo dovuto non potendo modificare la legge n. 172 del 1975, per allineare gli atti parlamentari all'aliquota del 3 per cento? Avremmo dovuto modificare il n. 79 della tabella *A*. Non c'è invece altra strada, se non quella indicata dal proponente onorevole Molè, nel senso di modificare la legge n. 172 del 1975, indicando in maniera specifica e diretta che gli atti della Camera dei deputati sono sottoposti all'aliquota del 3 per cento. Si tratterebbe di un'eccezione, indicata all'interno della stessa legge riguardante l'editoria, in relazione ad un contribuente anomalo e speciale, al quale si concede questa agevolazione. È questo – credo – il senso della proposta che è stata presentata. Se questo è il senso, poiché non si vede altra via, forse potrebbe restare il titolo attuale della proposta di legge, perché la modifica andrebbe a collocarsi proprio all'interno della legge n. 172 del 1975.

A me sembra molto pertinente l'osservazione sulla decorrenza perché sostanzialmente l'aliquota del 6 per cento per i periodici è stata applicata fino al momento in cui è entrata in vigore la legge n. 172 del 1975. In sostanza tutti gli altri periodici hanno pagato fino a quella data il 6 per cento.

Quanto alla questione della decorrenza per la proposta di legge discussione il Governo riterrebbe incongrua una data diversa da quella di entrata in vigore della citata legge per l'editoria.

È una questione estremamente delicata, che deve essere trattata con molta ponderazione; il Governo si rimette, per altro, alla Commissione.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Ho proposto di emendare il titolo in quanto a mio avviso, questa disposizione non modifica la legge 6 giugno 1975, n. 172, e la suddetta legge viene richiamata soltanto nel titolo.

Inoltre, vorrei ricordare che stiamo per varare una norma speciale che si riferisce, mi si consenta il termine, ad un prodotto speciale e se avessimo voluto modificare la legge n. 172 avremmo dovuto comunque eliminare per gli atti parlamentari l'obbligo dell'iscrizione nel registro degli editori e avremmo dovuto dire che l'articolo 3 della legge n. 172, si applica anche alle pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda il secondo comma in relazione alla data di decorrenza le ipotesi che si possono fare sono due: o la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno applicato correttamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 fino all'entra in vigore della legge n. 172, o forse non hanno avuto questo comportamento in forza di controversie interpretative intorno all'essere o non avere tali pubblicazioni classificate fra i periodici.

Per questo, la mia posizione personale, al di là delle osservazioni che ho ritenuto di dover fare, è favorevole alla modifica del titolo, non tanto per ricerca di preziosismi, ma perché l'articolato non fa alcun riferimento formale né sostanziale alla legge per l'editoria.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Da parte del Governo nessuna difficoltà.

BERNARDINI. Per quanto riguarda la decorrenza?

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. A mio avviso, il discorso fatto in relazione al titolo si ripropone in termini leggermente diversi anche il problema della decorrenza; infatti, noi possiamo disciplinare un fatto nuovo in maniera nuova e dalla data che riteniamo più opportuna.

Comunque, vorrei sottolineare come ha fatto il Governo, che determinante è la non ripetitibilità delle somme versate, in quanto la soluzione opposta scatenerebbe una ridda di complicazioni anche di carattere amministrativo. Per concludere, mi rimetto alla volontà dei colleghi, per la valutazione della data.

BERNARDINI. Vorrei conoscere il motivo per cui si è fissata la data del 1° gennaio 1973.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In quanto è la data dell'entrata in vigore dell'IVA. Anche se l'articolo unico non fa riferimento alla legge 6 giugno 1975, n. 172, la relazione è impostata proprio su questa equiparazione. Quindi, se bisogna modificare la data sarebbe opportuno modificarla nel senso che l'agevolazione entra

in vigore nel momento in cui è entrata in vigore la agevolazione per i periodici e quindi dall'entrata in vigore della legge 6 giugno 1975, n. 172.

GARZIA. Sarebbe interessante sapere come si sono regolate fino ad ora le Camere, anche perché l'ultima parte del secondo comma esplicita che non si da luogo a rimborsi.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Può darsi che ci siano dei contenziosi aperti.

GARZIA. Evidentemente, siccome non si da luogo a rimborsi, si tratta di una sanatoria.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Posso informare la Commissione che la proposta di legge al nostro esame è nata per il verificarsi di un contenzioso a livello privato tra la Camera e alcuni suoi fornitori, in particolare con la tipografia che stampa gli atti parlamentari. Comunque, confesso di non essere aggiornato sulla reale portata di questo contenzioso.

PRESIDENTE. Forse sarebbe opportuno sospendere brevemente l'esame di questa proposta di legge per consentire al relatore di prendere i necessari contatti con i questori e con l'amministrazione della Camera per una più approfondita conoscenza del problema.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscosssione delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto (1822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto ».

L'onorevole Goria ha facoltà di svolgere la relazione.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame ha una portata pratica di estremo interesse; il fine che si prefigge di raggiungere è quello di una semplificazione nel calcolo sia da parte del contribuente, sia, soprattutto, da parte dell'amministrazione arrotondando alle mille lire gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA.

La situazione generale in materia viene chiarita con questo provvedimento di legge che amplia la normativa precedente. In altre parole il disegno di legge è, in sostanza, una estensione di quanto già previsto, in materia, dall'articolo 6 della legge 27 marzo 1976, n. 60, con la quale potevamo avere solamente un recupero dei valori arrotondati.

Ora introducendo l'arrotondamento di tutti i valori automaticamente vengono arrotondati i valori nei quadri riassuntivi.

I sistemi previsti sono due: uno, afferente alle dichiarazioni dei redditi e alle dichiarazioni IVA; l'altro, afferente alle dichiarazioni dei sostituti di imposta.

Per quanto riguarda il primo, la procedura prevede l'arrotondamento a mille lire per difetto e per eccesso a seconda che la frazione sia inferiore o superiore a lire cinquecento. Circa il secondo, invece, l'arrotondamento dovrà essere effettuato per troncamento delle ultime tre cifre. Su tutto ciò un chiarimento da parte del Governo potrà risultare molto utile. Dico ciò anche perché il termine « troncamento » potrebbe anche intendersi come sostituzione con tre zeri delle ultime tre cifre qualora tutti i dati vengano espressi in migliaia. La differenza fra i due sistemi si spiega. Infatti diversa è la natura delle due dichiarazioni; quella dei sostituti di imposta tende a consentire all'amministrazione finanziaria un confronto con i relativi versamenti. La differenziazione del metodo mi sembra molto ragionevole poiché, qualora avessimo un arrotondamento alla cifra superiore, sarebbe possibile il riscontro di un errore che in realtà non si è determinato.

Vorrei fare una annotazione di costume che è questa: di fatto stiamo introducendo la lira pesante dando un contributo non trascurabile sul piano della semplificazione al contribuente e alla amministrazione.

Il provvedimento di legge, inoltre, ha lo scopo di assorbire nell'arrotondamento i piccoli errori commessi dal contribuente o dagli uffici nella determinazione dell'impo-

sta da pagare o riportare a credito o a rimborso; nonché lo scopo di evitare la segnalazione agli uffici da parte dei centri informativi, (come attualmente avviene) delle dichiarazioni irregolari per piccoli importi. Al riguardo, penso, si potrebbe operare una sanatoria anche per il passato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con questo troncamento delle ultime tre cifre nella dichiarazione dei sostituti di imposta si potrebbe veramente andare verso una lira pesante. Ritengo che agli effetti del calcolo, quale che possa essere delle due ipotesi quella giusta, non possa esserci differenza ai fini della valutazione finale.

Il troncamento o la soppressione delle ultime tre cifre è un espediente che vuole raggiungere l'effetto di semplificare il calcolo degli elaboratori elettronici.

Per quanto concerne la retroattività (mi pare fosse sollevata dal relatore) del disegno di legge, oggi al nostro esame, devo precisare che non è possibile prevederla. Vorrei far presente che le dichiarazioni del 1975, conseguenti al reddito percepito nel 1974, sono già esaurite mentre quelle del 1976, relative ai redditi del 1975, sono in corso d'espletamento. Ritengo che sia necessario accelerare al massimo l'*iter* di questo provvedimento, perché possa esplicare i suoi effetti dal 1° gennaio 1978.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Non ho inteso introdurre l'argomento della retroattività per questo provvedimento! Notavo solo che l'esigenza di semplificare procedure complesse emerge nel senso di prevederle, onestamente per le lievi inadempienze del passato, da farsi, ovviamente con provvedimento a parte.

Sul discorso del troncamento concordo anche io nel dire che esso deve essere omogeneo per tutti nel senso che tutti i contribuenti devono o eliminare le ultime tre cifre oppure modificarle. Guai se si dovesse procedere con criteri dissimili.

Ritengo comunque, che il problema potra essere risolto tramite circolari ministeriali atte a fugare tutti i dubbi in merito. Personalmente credo, ma è una mia personale valutazione, che l'interpretazione corretta ci debba portare all'abolizione delle ultime tre cifre. Per altro all'articolo 2 del provvedimento si sottopone il sostituto d'imposta ad arrotondamento nei versamenti. Il problema è che a fine anno si dovrebbe confrontare il versamento effettuato all'inizio dell'anno con le dichiarazioni riassuntive.

Una gran parte delle dichiarazioni risultano leggermente inferiori rispetto al totale delle somme versate. Questo mi sembra ragionevole nei limiti delle mille lire in quanto sarebbe certamente più emblematica una dichiarazione complessiva che risultasse, anche di poco, superiore al versamento effettuato.

PRESIDENTE. Per ovviare all'inconveniente della discordanza tra addendi e somma totale, nei versamenti del sostituto d'imposta, potremmo arrotondare, per eccesso o per difetto le somme al disopra o al disotto delle 500 lire.

GOTTARDO. Secondo me esiste una certa discordanza tra l'articolo 1 del provvedimento e l'articolo 2.

L'articolo 1 così recita: « Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dchiarazioni aventi effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 e per eccesso se è superiore... » L'articolo 2 prevede, invece, l'arrotondamento che si applica al primo comma dell'articolo 1. Ora il contribuente deve togliere le tre cifre o arrotondarle?

Io non so se anche i colleghi hanno rilevato questa discordanza. Avanzo l'ipotesi di una diversa formulazione degli articoli 1 e 2, perché in effetti nella dichiarazione finale forse è preferibile che ci sia un versamento effettivo e concreto di qualche migliaia di lire in più, rispetto alla denuncia complessiva finale, che non avere un versamento effettivo e concreto minore rispetto alla denuncia. Questo mi sembra di aver intuito dalla relazione del collega Goria.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Forse non sono riuscito ad esprimermi con chiarezza. Abbiamo due procedure per conteggiare le stesse cifre. Ciò va tenuto presente, altrimenti non si può comprendere la questione. La dichiarazione di fine d'anno del sostituto d'imposta è l'indicazione, dipendente per dipendente, di tutti i dati

che strutturano la retribuzione. L'arrotondamento di cui al secondo comma si riferisce al versamento del sostituto d'imposta, che è chiaramente complessivo.

PRESIDENTE. Non mi pare: tutti gli importi da indicare debbono essere troncati delle ultime tre cifre.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Facciamo l'esempio di un'azienda che ha dieci dipendenti: ogni mese deve versare l'imposta dovuta con un unico versamento per tutti e dieci i dipendenti, conteggiando le somme attribuibili a ciascuno di essi; se arriva a 247.250 lire, poiché le 250 lire finali sono inferiori a 500, vengono tolte. La somma è frutto di addendi che non sono arrotondati. Non possiamo pensare di arrotondare per ciascun dipendente a 500 lire; una norma del genere non avrebbe nemmeno significato concreto. In questo caso l'azienda dovrebbe effettuare un'operazione in più: una volta determinato il valore, dovrebbe procedere all'arrotondamento.

Noi stabiliamo che nella dichiarazione di fine anno, non essendo stati gli importi arrotondati, l'azienda tronca le ultime tre cifre, cioè espone gli importi in migliaia.

L'altro motivo è che l'introduzione in questo settore della « lira pesante », cioè la riduzione di tre cifre, anche sul piano sostanziale dei centri meccanografici, della scritturazione, rappresenta un'agevolazione di non poco conto, quando il monte salari arriva a centinaia di milioni e a miliardi.

Capisco l'osservazione del presidente, che però dà per scontato un fatto non vero, cioè che l'arrotondamento, di cui all'articolo 2, sia applicato nel conteggio di ciascun dipendente, come nella dichiarazione di fine anno. Così non è.

Credo che l'interpretazione rigorosa sia nel senso che il versamento complessivo, mese per mese, possa essere arrotondato, ma non le cifre addendi del conteggio.

GARZIA. Allora bisogna dire: « nella dichiarazione sostitutiva ». Nel provvedimento di legge ci si riferisce all'atto come tale e non alla pluralità di atti.

BERNARDINI. A me pare opportuna una soluzione più semplice. Per quanto riguarda le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, si dovrebbe procedere invece che al troncamento delle tre cifre, alla sostituzione di esse con tre zeri. In questo caso tutte le cifre relative ai sostituti di imposta potrebbero essere espresse in migliaia.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo non cambia la sostanza.

BERNARDINI. La formulazione attuale può ingenerare qualche confusione: si parla infatti di dichiarazione dei sostituti di imposta; ci si riferisce anche al modello 101, che vene data al dipendente? Anche questo modello è arrotondato?

GOTTARDO. Certamente no: quando l'azienda va a versare, invece, effettua l'arrotondamento alle 1.000 lire.

BERNARDINI. È questione diversa. I 101 sono attestati e non dichiarazioni, ma possono nascere confusioni. Ho qualche perplessità a che si introduce la lira pesante per un settore quale quello dei sostituti di imposta, mentre tutti gli altri imponibili e le relative imposte vengono indicate con un valore normale, sia pure arrotondato alle 1.000 lire. Non so se questo può creare anche dei problemi statistici. Una modifica del genere interessa soltanto i calcolatori che rilevano le paghe, non tutti gli altri calcolatori; perché allora un arrotondamento del genere non si decide per tutti i casi?

Rimane nella prima parte dell'articolo 1 la questione posta dall'onorevole Goria, poiché si parla di tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni, mentre nella precedente normativa si parlava solo dei prospetti riepilogativi.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Di fatto, la precedente normativa viene abrogata. Non l'ho detto, ma l'abrogazione è esplicita.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tutte le osservazioni che sono state formulate hanno un loro pregio, ma quella più fondata è relativa alla discrasia fra il troncamento e l'arrotondamento. il primo relativo alle dichiarazioni dei sostituiti di imposta, il secondo relativo alle dichiarazioni dei contribuenti IRPEF e IVA, talché vi è una differenza di valori. È una differenza di valori che l'elaboratore rileva nel momento in cui confronta i due dati, la registrazione che ha effettuato la banca e che comunica al centro informativo e la dichiarazione del sostituto di

imposta. Nel momento in cui sono state presentate le dichiarazioni, è avvenuto il troncamento, quindi sono state eliminate le tre cifre; nel momento in cui è avvenuto il versamento, si è proceduto all'arrotondamento. In altri termini, in quest'ultimo caso, invece di indicare 1.385 lire, si dovrebbe indicare soltanto mille lire.

Ai fini poi della perfetta verifica della coincidenza fra il versato e il dichiarato, ciò comporterà una difficoltà, che potrebbe essere nulla nella sostanza; una differenza accertata, però, causa immediatamente lo scatto di una sanzione. Questo è un problema delicato, che bisogna approfondire. Il secondo comma dell'articolo 1 è chiaro e significa che tutte le esposizioni finali degli importi vengono eliminate completamente.

Invece, l'articolo 2 così recita: « L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica: *a*) alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente alle somme dovute per gli interessi, soprattasse e pene pecuniarie... ».

Cioè, a questo punto si determinerà una differenza di valori tra la dichiarazione del sostituto d'imposta e il versamento che avrà effettuato.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Se prendiamo per ipotesi la FIAT, con duecentomila dipendenti, ciascuno dei quali con un calcolo d'imposta con cifra finale di lire 501, si potrebbe verificare una situazione per cui nei versamenti mensili solo la cifra del versamento totale sarà arrotondata; quindi, la cifra arrotondata, considerando che si tratta di moltissimi dipendenti, costituirà una gran massa di imposta. Inoltre, si verrebbe a creare uno scarto che l'amministrazione non sarebbe in grado di valutare se imputabile al gioco degli arrotondamenti oppure a versamenti inferiori al dovuto.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. All'articolo 2, primo comma, invece di fare riferimento al primo comma dell'articolo precedente, si potrebbe fare riferimento all'arrotondamento previsto dall'articolo precedente.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Vorrei far rilevare che l'articolo 2 non si riferisce solo ai versamenti dei sostituti d'imposta, ma a tutti gli altri.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'arrotondamento previsto dall'articolo 1 riguarda tutti i contribuenti, compresi i sostituti d'imposta; ora, poiché al secondo comma vi è un determinato trattamento per i sostituti d'imposta, questi ultimi riferendosi all'articolo 1 e precisamente al secondo comma, potrebbero effettuare i relativi versamenti in relazione al troncamento operato in precedenza, e non in conseguenza dell'arrotondamento che tutti gli altri possono effettuare.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Non concordo con questa interpretazione: con il testo al nostro esame, si potrebbe verificare la situazione per cui la dichiarazione del sostituto d'imposta di fine anno potrebbe indicare, come totale, una cifra espressa in migliaia e in casi assurdi questa cifra potrebbe essere uguale alla somma dei versamenti mensili fatti nell'anno. Normalmente, questa somma sarà inferiore di una cifra pari alle frazioni di mille lire relative a ciascun dipendente per tutto l'anno, tenendo conto che di fatto non c'è mai coincidenza tra dichiarazione del sostituto d'imposta e la somma dei versamenti, tanto è che nella dichiarazione si riporta versamento per versamento perché evidentemente diverso è il calcolo sull'ammontare annuo del salario percepito.

Quindi, in questo modo si vuole soltanto razionalizzare questo errore prevedendolo sia nel segno, cioè deve essere sempre inferiore al risultato della dichiarazione di fine anno e sia in qualche misura nell'ammontare.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In fondo ci troviamo di fronte ad una dichiarazione finale annua che sarà troncata e ad una serie di versamenti effettuati dai sostituti d'imposta per ogni mese. Alla fine si otterrà una somma complessiva che avrà le ultimi tre cifre e siccome le ultime tre cifre saranno troncate, la differenza tra il versamento e la dichiarazione sarà di centinaia di lire. Ora, apprezzo la precisione ma vorrei che agli onorevoli colleghi fossero chiari i reali termini del problema al nostro esame.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Desidero sottolineare che la proposta di legge al nostro esame è particolarmente urgente in quanto sarebbe opportuno va-

rare questa legge prima dell'inizio di un periodo d'imposta per ovvie considerazioni.

Devo confessare che il testo così come è congegnato mi lascia soddisfatto, avevo posto il problema del troncamento solo per motivi di chiarezza. Capisco il senso dei discorsi che sono stati fatti, ma penso che obiettivamente la soluzione sia molto difficile. Non vi sarà mai una identità tra calcolo su cifre parziali e un calcolo su cifre complessive.

Comunque, una volta chiarita la decisione a livello politico e giustamente interpretata, il provvedimento di legge mi sembra sodisfacente nella sua struttura complessiva, anche in considerazione dell'esistenza dei modelli 101.

BERNARDINI. Ma i modelli 101 non sono dichiarazioni ma attestati.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci penserà il contribuente, dopo aver ricevuto il modello 101, ad arrotondare.

BERNARDINI. In ogni caso sussistono dei dubbi e abbiamo anche il rischio che se non chiariamo la normativa l'amministrazione dovrà provvedere ad una circolare piena di esempi esplicativi. Penso che sarebbe opportuno precisare che le dichiarazioni dei sostituti di imposta si riferiscono a quelle rese all'amministrazione finanziaria.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo l'osservazione giusta, però, il secondo comma dell'articolo 1 fa riferimento al primo comma che si riferisce appunto alle dichiarazioni rese all'amministrazione finanziaria.

BERNARDINI. Quando si parla delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e si fa riferimento ai modelli 770.

DE COSMO. Stando al testo del provvedimento nel secondo comma dell'articolo 1 ci troviamo di fronte ad una locuzione imprecisa: si parla di arrotondamenti per « troncamento »; l'altra cifra che rimane si arrotonda sulla base della quarta cifra? In altre parole quando si parla di troncamento non si può parlare di arrotondamento.

PRESIDENTE. Esistono due tipi di arrotondamento.

GOTTARDO. Di fronte ad una cifra di 1.999 lire come ci si comporta?

PRESIDENTE. Si fa l'arrotondamento e non il troncamento.

DE COSMO. Ma quando si parla di arrotondamento potrebbe intendersi come arrotondamento alla terza o quarta cifra; non esiste arrotondamento per troncamento. Il quesito è legittimo sotto il profilo matematico, altrimenti si direbbe espressamente arrotondamento alla terza cifra!

PRESIDENTE. In base alle mie cognizioni matematiche, esistono due distinti modi di arrotondare le somme: uno riguarda l'abbandono delle ultime tre cifre; l'altro l'arrotondamento.

DE COSMO. Ma proprio perché esiste questo dubbio ritengo sia necessaria una migliore interpretazione della norma.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Alcuni colleghi hanno prospettato un breve rinvio ma non vorrei che tra sei giorni ci si debba trovare nelle stesse condizioni.

A mio avviso dobbiamo tener distinti due argomenti. Il primo riguarda il modo di togliere le ultime tre cifre. Mi sembra questo un argomento che lascia spazio alle più svariate interpretazioni. Io personalmente sono favorevole all'indicazione, nelle dichiarazioni del sostituto d'imposta, ad un numero ridotto di cifra per il semplice motivo che ciò facilita i calcoli dei contribuenti.

Il secondo argomento riguarda l'arrotondamento. È giusta l'osservazione dell'onorevole de Cosmo in quanto arrotondamento vuol dire presentare una cifra in modo diverso. Abbiamo l'arrotondamento per eccesso, per difetto.

A mio avviso l'arrotondamento più ragionevole è rappresentato da quello per difetto perché così facendo si raggiunge la massima chiarezza tra versamento e riepilogo finale.

BERNARDINI. Mi pare di capire che l'esigenza dell'arrotondamento per troncamento nasca dalla volontà di eliminare cifre eccessivamente lunghe.

In effetti il risultato che si vuole conseguire è quello di esprimere gli importi in migliaia di lire. Ora mi domando: perché non assoggettiamo le dichiarazioni dei

sostituti d'imposta il criterio dell'arrotondamento previsto per tutti?

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo è già stabilito nella legge. L'articolo 2 dice che l'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo 1 si applica alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente, alle somme dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

Solo nella dichiarazione finale avviene il troncamento delle ultime tre cifre. In altri termini il sostituto d'imposta procede per la parte finale al troncamento mentre per le singole parti, all'arrotondamento.

Comunque, se l'orientamento della Commissione è per un rinvio, il Governo non ha nulla da obiettare, vorrei solo far presente la necessità di tempi brevi in quanto il provvedimento può sortire i suoi effetti solo se applicato tempestivamente. Siamo al 24 novembre e il primo gennaio, data dell'entrata in vigore del disegno di legge, è ormai prossimo.

GORIA GIOVANNI GIUSEPPE, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento al secondo comma dell'articolo 1, nel senso di sostituire le parole « arrotondato per troncamento delle ultime tre cifre » con le parole « espressi in migliaia di lire ».

BUZZONI. È quello che volevo dire io: questi importi debbono essere indicati in migliaia di lire e quindi con troncamento delle ultime tre cifre.

BERNARDINI. C'è il problema del troncamento. Si potrebbe dire: « espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso delle quali relatore e Governo hanno precisato il proprio pensiero. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri.

Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta tutti gli importi da indicare devono essere arrotondati per troncamento delle ultime tre cifre.

Il relatore onorevole Goria, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta tutti gli importi da indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre ».

Lo pongo in votazione, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica:

a) alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente, alle somme dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie;

b) all'ammontare complessivo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate al pagamento dei tributi, per ogni versamento da queste effettuato allo erario;

c) agli importi dei crediti d'imposta e dei rimborsi a favore dei contribuenti, separatamente per imposte ed interessi.

Qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo al versamento, al rimborso o al riporto del credito.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanoi applicabili, anche nei casi di rettifica della dichiarazione, accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali della imposta sul valore aggiunto.

(*È approvato*).

ART. 4.

Sono abrogati l'articolo 6 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e l'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1977, n. 31.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1978.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari » (1736):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto » (1822):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bacchi, Bellocchio, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Buzzoni, Castellucci, Cirasino, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, de Cosmo, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Iozzelli, Marzano, Novellini, Rubbi Emilio, Sarti, Toni, Usellini e Zarro.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO